ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE [redacted]

Deliberazione N. 65

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica Amministrazione, relativa alla gestione del Fondo di garanzia per l'accesso all'Anticipo finanziario di cui all'art. 23, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 14 OTT. 2020

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

0066

[redacted]

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, che istituisce e disciplina l'anticipo finanziario del "*trattamento di fine servizio comunque denominato*" riconoscendo detto diritto ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché al personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100, unitamente ai soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, nel rispetto dei previsti adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita;

Tenuto conto che i predetti soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 23 del D. L. 4/2019, possono presentare richiesta di finanziamento dell'indennità di fine servizio maturata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo quadro stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sulla base della certificazione rilasciata dall'Ente erogatore della predetta indennità, contenente la quantificazione dell'importo cedibile, nei limiti di un ammontare pari a 45.000 euro o comunque entro la capienza della prestazione se di importo inferiore;

Visto il comma 3 del citato articolo 23 del D. L. 4/2019, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti in parola, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019, stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento dello stesso;

[redacted]

Tenuto conto che il medesimo articolo 23, al comma 8, ha previsto che la gestione del predetto Fondo di garanzia sia affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilendo che per detta gestione, sia autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato al gestore;

Visto il D.P.C.M. 22 aprile 2020 n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 15 giugno 2020, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto l'articolo 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che prevede: "*qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente*;

Viste le "*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA*" adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed emanate con determinazione commissariale n. 126 del 24 luglio 2013;

Visto l'Accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, approvato con decreto 19 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 5 settembre 2020;

Preso atto che il Fondo di garanzia, affidato in gestione all'INPS, costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore ed opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad

[redacted]

esaurimento delle stesse, a copertura dei rischi previsti ai sensi dell'art. 10, comma 1, nel succitato DPCM n. 51/2020;

Preso atto che il Ministero dell'Economia e finanze ha accreditato sulla contabilità speciale n. 6167 intestato a "INPS GAR.TFS A.23 C.3 L.26-19", presso la Tesoreria dello Stato di Roma, per l'anno 2019, la somma di 75 milioni di euro, quale dotazione iniziale del Fondo di garanzia, che sarà successivamente alimentato dai versamenti della commissione di accesso a copertura del rischio di credito del finanziamento erogato, effettuato da parte delle banche e degli intermediari finanziari;

Preso atto che l'Istituto ha la rappresentanza legale del Fondo per le attività dallo stesso gestite ed è esonerato da ogni responsabilità per fatti e/o atti, ovvero per omissioni, imputabili ai soggetti finanziati, agli enti erogatori, alle banche o altri soggetti beneficiari;

Preso atto che la convenzione ha durata di 5 anni e comunque rimane in vigore fino alla completa estinzione di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla convenzione stessa;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d. lgs. n. 101 del 2018;

Visti i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni nonché di notifica delle violazioni dei dati personali, rispettivamente del 2 luglio 2015 n. 393 e del 30 luglio 2019, n. 157;

[redacted]

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza ai sensi dell'art. 39, del Regolamento Europeo 679/2016;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DELIBERA

di adottare lo schema di convenzione tra l'INPS, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica Amministrazione, per la gestione del Fondo di garanzia per l'accesso all'Anticipo finanziario di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, secondo l'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico

Convenzione

relativa alla gestione da parte dell'INPS del Fondo di garanzia per l'accesso all'Anticipo finanziario di cui all'art. 23, comma 3, del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS o, congiuntamente al MEF, al MLPS e al MPA, le Parti) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri (di seguito MEF o, congiuntamente a INPS, al MLPS e al MPA, le Parti), con sede in Roma, via XX Settembre 97, codice fiscale 80415740580,

e

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Nunzia Catalfo (di seguito MLPS o, congiuntamente a INPS, al MEF e al MPA, le Parti), con sede in Roma, via Vittorio Veneto 56, codice fiscale 80237250586,

e

il Ministro per la Pubblica Amministrazione On.le Fabiana Dadone (di seguito MPA o, congiuntamente a INPS, MEF e MLPS, le Parti), con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116

PREMESSO CHE

- l'articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, ai commi 1, 2, 3 ed 8 così dispone:

  - comma 1:"*Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell' indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei*

[redacted]

requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita";

- comma 2:"*sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell' indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti, ai sensi del periodo precedente, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio"*;

- comma 3, è istituito "*nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2 con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile;*

- comma 8: "*la gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente preso la Tesoreria dello Stato intestato al gestore";*

[redacted]

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020 n. 51 (di seguito, "DPCM"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 15 giugno 2020, reca le norme attuative delle disposizioni in materia di Anticipo finanziario TFR/TFS, del suindicato decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019;

- l'art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.235, prevede: *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione* (...) è *reso accessibile* e *fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente";*

- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA", adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale sono state emanate con determinazione commissariale n. 126 del 24 luglio 2013;

- l'Accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS, è stato approvato con decreto 19 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 5 settembre 2020 (di seguito, "Accordo quadro")

VISTO

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, "Regolamento UE");

- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito, "Codice");

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

[redacted]

Articolo 1
Definizioni e validità contrattuale delle premesse

Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del DPCM.

Articolo 2
Finalità e oggetto della Convenzione

La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 ed ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le Parti nella gestione del Fondo di garanzia per l'Anticipo finanziario del TFS/TFR, affidata all'INPS.

Articolo 3
Risorse finanziarie del Fondo

Il Fondo di garanzia, istituito presso il MEF e affidato in gestione all'INPS, costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore ed opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, a copertura dei rischi previsti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DPCM.

La dotazione iniziale del Fondo, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, è pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019, accreditati dal MEF sulla contabilità speciale n. 6167, intestata a "INPS GAR. TFS A.23 C.3 L.26-19" presso la Tesoreria dello Stato di Roma, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Fondo di garanzia è, altresì, alimentato dai versamenti della commissione di accesso a copertura del rischio di credito del finanziamento erogato, effettuati da parte delle banche e degli intermediari finanziari secondo le istruzioni operative diramate dall'INPS in qualità di gestore del Fondo, sul conto corrente di Tesoreria dedicato n. 6167, intestato al Gestore.

Le spese legali, le somme erogate in caso di soccombenza in giudizio, ogni onere derivante da tributi di ogni genere, siano essi presenti e/o futuri, e qualunque altra spesa, afferente alle operazioni effettuate per conto del Fondo o comunque direttamente o indirettamente dipendente dalla gestione sono a carico del Fondo stesso.

Articolo 4
Adempimenti a carico dell'INPS

L'INPS ha la rappresentanza legale del Fondo per le attività dallo stesso gestite secondo le disposizioni della presente Convenzione.

In relazione alle attività di gestione del Fondo di garanzia, l'INPS provvede in particolare a:

a) individuare i soggetti e la struttura responsabili/e della gestione del Fondo;
b) predisporre ed aggiornare le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo, in conformità a

[redacted]

quanto previsto dall'art. 17 del DPCM. Le predette istruzioni sono trasmesse al MEF e al MLPS. In assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, le stesse divengono operanti e sono pubblicate sul sito web dell'INPS;

c) comunicare all'Ente erogatore la registrazione della garanzia del Fondo (art. 6, comma 5, del DPCM);
d) verificare il pagamento della commissione di accesso che deve essere effettuato da parte della banca sul conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato al gestore del Fondo, secondo le istruzioni operative predisposte in applicazione dell'art. 17 del DPCM;
e) disporre gli accantonamenti a copertura del rischio, a valere sulle risorse del Fondo, ed al loro eventuale incremento, in base all'andamento delle escussioni, dandone informativa al MEF, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del DPCM;
f) ricevere dalle banche le comunicazioni relative alle commissioni di accesso al Fondo;
g) ricevere e istruire le richieste di intervento del Fondo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art. 10 del DPCM;
h) provvedere al pagamento alla banca di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPCM (previa verifica dell'inadempienza di debiti da cartelle esattoriali ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 29 settembre 1973, n. 602);
i) effettuare verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle richieste di intervento del Fondo;
j) comunicare, qualora venga rilevata una circostanza che dia luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza nei casi previsti dall'art. 12 del DPCM, alla banca, entro il termine di 30 giorni, l'avvio del relativo procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
k) riscuotere i crediti rivenienti dall'intervento del Fondo avvalendosi a sua insindacabile scelta degli strumenti previsti dall'art. 11 del DPCM nonché degli strumenti ordinariamente previsti dall'ordinamento a tutela del creditore;
l) ricevere e istruire le richieste di escussione della garanzia dello Stato da parte della banca e tramettere le risultanze istruttorie e il parere motivato al MEF ai sensi dell'art. 13 del DPCM;
m) procedere ai recuperi delle somme escusse a titolo di garanzia dello Stato;
n) fornire al MEF e al MLPS, semestralmente, dati, elaborati e analisi sulla operatività e sull'efficacia del Fondo di garanzia;
o) predisporre la modulistica e la documentazione a corredo da presentare per la richiesta di intervento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, del DPCM;
p) le modalità di adeguamento della garanzia in caso di estinzione anticipata totale o parziale.

Articolo 5
Rendicontazione

Entro il mese di marzo di ogni anno, l'INPS trasmette al MEF e alla Corte dei Conti, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione sull'attività di gestione del Fondo svolta nell'anno precedente ed il connesso rendiconto, evidenziando tra l'altro, le movimentazioni annuali, con le entrate e le uscite del Fondo di garanzia, gli accantonamenti effettuati a copertura del rischio e le risultanze di fine anno.

Articolo 6
Modalità di recupero

In caso di attivazione della garanzia, l'INPS in qualità di gestore del Fondo è surrogato nei diritti della banca, come previsto dagli articoli 10 e 11 del DPCM.

[redacted]

Art. 7
Responsabilità delle Parti

Le Parti sono responsabili del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti assegnati e descritti nella presente Convenzione.

L'INPS è responsabile del corretto e puntuale espletamento della gestione contabile, amministrativa e tecnica del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi.

Il MEF e il MLPS sono esonerati da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti relativi all'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità per fatti e/o atti, ovvero per omissioni, imputabili ai soggetti finanziati, agli enti erogatori, alle banche o altri soggetti beneficiari.

Art. 8
Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, in modo da garantire, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, la sicurezza delle informazioni, la protezione delle stesse per scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentale nonché, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Le Parti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 28 e 4, n. 10 e 29 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto

[redacted]

organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157; le Parti assumono l'impegno a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 10
Risoluzione delle controversie

Per qualunque controversia giurisdizionale è competente esclusivamente il Foro di Roma.

In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, le Parti sono comunque tenute all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 11
Efficacia e durata ed eventuali modifiche

La presente Convenzione, è valida per le Parti a far data dalla sottoscrizione, diventa efficace solo a seguito dell'approvazione da parte della Corte dei Conti e degli Uffici centrali di bilancio dei Ministeri.

Ha una durata di 5 anni e comunque rimane in vigore fino alla completa estinzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dalla medesima.

La Convenzione potrà in ogni tempo formare oggetto di modifiche e/o integrazioni concordate tra le Parti, anche a seguito di interventi normativi che ne rendano necessaria la revisione.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze	Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali	Il Ministro della Pubblica Amministrazione	Il Presidente dell'INPS
Roberto Gualtieri	Nunzia Catalfo	Fabiana Dadone	Pasquale Tridico

[redacted]